

Comune di Malo
Provincia di Vicenza

Scrittura Privata

LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO IN VIA DELEDDA". INTEGRAZIONE INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

CIG : ZB927C0C44
CUP: H54H16001270004

Professionista: Arch. Giovanni Quirici

Tra il **COMUNE DI MALO**, nella persona del legale rappresentante *Arch. Viviana Martini*, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, domiciliato per la carica presso il Comune di Malo, Via San Bernardino, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Malo - C.F. 00249370248.

e

- Arch. Giovanni Quirici, con studio a Vicenza, in Via Asiago n. 4, C.F. QRCGNN53HO8L840Y, P.IVA 02671100242;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) – OGGETTO

In esecuzione della determina n. 270 del 27/03/2019 il *Comune di Malo*, per il tramite del proprio legale rappresentante, affida al *Professionista*, che accetta, l'incarico per lo svolgimento del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio in via Deledda ovvero il rifacimento del manto erboso del campo da calcio in erba sintetica di via Deledda e in particolare:

- *Smaltimento del manto in erba sintetica esistente, con ipotesi di riutilizzo su altri impianti comunali.*
- *Verifica e sistemazione della parte superficiale del sottofondo drenante ove necessario.*
- *Sostituzione del manto in erba sintetica con uno avente caratteristiche simili all'esistente o migliorative.*
- *Realizzazione della segnaletica.*

ART. 2) – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Nell'esecuzione del presente incarico il *Professionista* si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, del D.P.R. n. 207/2010.

Nello svolgimento dell'incarico il *Professionista* dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile del Procedimento, ovvero il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, l'Arch. Martini Viviana, seguendone le relative istruzioni.

Art. 3) – OBBLIGHI LEGALI

Il *Professionista* incaricato e' obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della legge 2 marzo 1949 n° 143, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione; e' obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima.

ART. 4) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il *Professionista* venisse a conoscenza.

Il *Professionista* espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 5) – DURATA

La durata dell'incarico coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con la completa conclusione dei lavori (smantellamento del cantiere incluso) attestata da responsabile del procedimento/responsabile dei lavori.

ART. 6) – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, è fissato in complessivi euro € 3670,00+CNPAIA+IVA (€ 3670,00+€146,80+€839,70); comprensivo anche dei rimborsi spese.

Il pagamento del corrispettivo, quale definito in ragione del presente atto, avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella in un'unica soluzione, al termine dei lavori e dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione lavori.

ART. 7) – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il *Professionista*, con la sottoscrizione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo del presente affidamento (CIG) è **ZB927C0C44**;

L'acquisizione del certificato di regolarità contributiva INARCASSA con la dizione "Non in regola" o similare comporterà l'impossibilità di procedere ai pagamenti dovuti.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fatturazione elettronica è **OOF8G**.

Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. XXXXXXXX intestato a XXXXXXXXXXXX presso XXXXXXXXXXXX, Agenzia di XXXXXXXXXXXX, IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

ART. 8) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto il *Professionista* ha prodotto copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. XXXXXXXX stipulata con la compagnia di assicurazioni XXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXXXX, valida fino al XXXXXXXXXXXX, conservata in atti del Servizio Edilizia Pubblica. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 5.

ART. 9) – PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 13) e 14), il Comune potrà applicare le seguenti penali:

1) Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 5% (cinque per cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.

2) Ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari allo 0,50 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo.

3) Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 4% (quattro per cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.

10) DIVIETO DI SUBAPPALTO

Per tutte le prestazioni professionali oggetto del presente capitolato, il *Professionista* non potrà avvalersi del subappalto.

ART. 11) – INCOMPATIBILITÀ

Per il *Professionista* fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e il collaudo è fatto divieto all'incaricato di intrattenere rapporti professionali con l'esecutore e il progettista dell'opera. I rapporti in corso al momento dell'aggiudicazione debbono essere comunicati al committente.

L'incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 12) – CODICE COMPORTAMENTO COMUNE DI MALO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il Professionista prende atto, conosce ed accetta, il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anni 2019 - 2021", dando atto che esso comprende il "Programma della Trasparenza" ed il "Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 22.01.2019 (link [<http://tinyurl.com/pyxnbvh>; <http://tinyurl.com/pyxnbvh>]).

ART. 13) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti da Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 14) – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15) – RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

L'incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, l'incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 16) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'incaricato e il Comune di Malo in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Vicenza.

ART. 17) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Codice e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 18) – CORRISPONDENZA

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

ART. 19) – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'incaricato.

Si intendono, altresì, a carico dell'incaricato le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 20) – CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

Per l'Ente committente

Arch. Viviana Martini (f.to digitalmente)

Il Professionista

Arch. Giovanni Quirici (f.to digitalmente)